



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.1/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere
dr. Federico LORENZINI	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione ex art.142 c.g.c. iscritto al n. 8980 del registro di Segreteria, promosso ad istanza di

SALVATORE-AMBROSECCHIA Antonietta (C.F. SLVNNT63B52F839F),
nata a Napoli il 12/02/1963, rappresentata e difesa, come da separato mandato,
dall'Avv. Antonio Latorre ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in
via Lucana n.70 a Matera;

per la revoca del Decreto n. 31/2023 emesso dal Giudice designato per la resa
del conto giudiziale nel procedimento rubricato al n. 8980 del registro di
Segreteria;

esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nell'udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario del
Collegio, Dott.ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Dott. Federico
Lorenzini, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Giulio Stolfi e l'Avv. Antonio Latorre, i quali hanno concluso come da verbale.

Premesso in

FATTO

Con ricorso in opposizione ex art.142 c.g.c. la sig.ra Antonietta Salvatore Ambrosecchia ha impugnato il decreto del Giudice designato n.31/2023 del 19 ottobre 2023, notificato in data 16/11/2023, con cui erano stabiliti i termini per la presentazione, presso il Comune di Matera, del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2019, compilato dal summenzionato agente contabile esterno, per la riscossione dell'imposta di soggiorno e per il successivo deposito presso questa Sezione giurisdizionale del conto parificato afferente struttura ricettiva sita a Matera, in via Riscatto, della fondazione "*Le Monacelle*". Nelle conclusioni chiedeva al Collegio di "*1) dichiarare l'estromissione della sig.ra Salvatore Ambrosecchia Antonietta dal giudizio per resa di conto n.8980; 2) disporre la cancellazione della sig.ra Salvatore Ambrosecchia Antonietta dall'anagrafe degli agenti contabili; 3) prendere atto che l'agente contabile tenuto alla resa del conto sin dall'anno 2017 è la cooperativa Makera (c.f. e p.iva 01312350778) e per essa il suo legale rappresentante p.t. sig. Marcello Santantonio. Conseguenze come per legge*".

In particolare, con l'interposto gravame l'opponente ha precisato che dal 2016 non era più titolare di struttura ricettiva - cui era subentrata la cooperativa Makera come attestato da ricevuta di deposito al SUAP del Comune di Matera - e, per l'effetto, da tale data non era più agente contabile, non essendo, pertanto, tenuta alla resa del conto giudiziale ed ai relativi adempimenti connessi alla c.d. imposta di soggiorno.

In sede di udienza dibattimentale il P.M., preliminarmente, ha preso atto della circostanza illustrata dalla difesa, secondo cui l'agente contabile, alla data in riferimento, era sprovvisto della predetta qualificazione soggettiva; rimarca tuttavia il mancato aggiornamento da parte dell'ente locale dell'elenco degli agenti contabili, indice del disordine amministrativo del settore comunale.

Conseguentemente non si oppone all'annullamento del decreto del G.D. n. 31/2023. L'Avv. Latorre si riporta agli scritti difensivi e conclude in conformità.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso in opposizione al decreto del Giudice designato n.31/2023 è fondato e da accogliersi nei termini di cui in motivazione.

In primo luogo, alla luce della documentazione versata in atti si evince che per l'annualità 2019 oggetto di contestazione, la sig.ra Salvatore Ambrosecchia non rivestisse più la qualifica di agente contabile in relazione all'attività di ricezione alberghiera e quindi non era destinataria dell'obbligo di resa del conto giudiziale, concernente il versamento dell'imposta di soggiorno. In proposito sotto il profilo probatorio rileva: l'autorizzazione prot. 60039/2011 all'esercizio di attività ricettiva in unità immobiliare sita in via Riscatto a Matera, rilasciata dal Comune di Matera alla *"Fondazione Le Monacelle"* in persona dell'amministratore sig.ra Antonietta Salvatore Ambrosecchia; la ricevuta dello Sportello Unico delle attività produttive - Ufficio SUAP di Matera - del 03/10/2016, avente per oggetto *"Subentro nell'autorizzazione prot.60039/2011 rilasciata dal Comune di Matera"* della richiedente *"MAKERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -*

O.N.L.U.S.” con l’affidente contratto intercorso tra la “FONDAZIONE LE MONACELLE” e la “COOPERATIVA MAKERA” di concessione in uso della medesima unità immobiliare; la SCIA per subingresso di attività di casa per ferie del sig. Marcello Santantonio in qualità di rappresentante legale di “MAKERA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.” affidente a “subentro nell’autorizzazione prot. 60039/2011 rilasciata dal Comune di Matera il 07/11/2011 all’esercizio di ‘Case per Ferie’ intestato alla Fondazione le Monacelle ...”.

E’ opportuno, inoltre, ricordare brevemente che il S.U.A.P. svolge la funzione di “... unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività ...” (art. 2 del d.p.r. n. 160/2010); da rilevare poi lo stretto legame funzionale ed organizzativo intercorrente tra il S.U.A.P. e le amministrazioni comunali (cfr. art. 4 del succitato d.p.r. n. 160).

In conclusione sul punto, l’opposizione al decreto per resa di conto va, nei suddetti termini, accolta, risultando acclarato il difetto della qualifica soggettiva di agente contabile in capo all’opponente.

Pertanto, trattandosi di ricorso ex art. 142 c.g.c., appunto di opposizione al decreto del G.D. n.31/23, a tale ambito è inevitabilmente circoscritto il *thema decidendum* risultando, pertanto, inammissibile, ogni diversa domanda introdotta con l’opposizione.

Al fine della regolazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del

c.g.c., assume, altresì, rilievo il mancato aggiornamento dell'elenco degli agenti contabili da parte del comune di Matera; le stesse vengono, pertanto, poste a carico dell'Ente locale e liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornato dal d.m. 37/2018 in euro 410,00. Nulla per le spese della sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di inammissibilità di ogni diversa istanza:

-accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dispone l'annullamento del decreto n. 31/2023 emesso dal Giudice designato;

-ai sensi dell'art. 31, c.1, del c.g.c., le spese di giudizio vengono poste a carico del Comune di Matera e liquidate nella somma di euro 410,00, più IVA e CPA, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014 e s.m.i., nulla per le spese della sentenza;

-ai sensi dell'art. 144, c. 2, c.g.c. la presente sentenza sarà comunicata, a cura della Segreteria della Sezione, alla parte opponente, al Pubblico Ministero, al Comune di Matera, ed a cura di quest'ultimo, al Responsabile del procedimento.

Così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 18 gennaio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Federico Lorenzini)

(Vincenzo Maria Pergola)

Deposito in Segreteria il 24 gennaio 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

Dott. ssa Angela Micele